



Legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 2016¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 1969² sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 103 e 131 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale³,

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 2 «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)».*

² *Negli articoli 15 capoversi 1–3, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1, 24 capoverso 1 lettera b e 36 capoverso 1 lettera g «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «Amministrazione delle dogane».*

³ *Nell'articolo 19 capoverso 1 «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)» è sostituito con «Amministrazione delle dogane».*

Art. 10 cpv. 1 lett. b

¹ L'imposta è stabilita:

- b. per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto;

¹ FF 2016 4577

² RS 641.31

³ RS 101

Art. 32

II. Ricorso

¹ I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell'ambito della procedura d'imposizione doganale sono retti dalla legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane.

² Le altre decisioni degli uffici doganali emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

³ Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

II

L'allegato III è modificato come segue:

*Titolo***Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua**

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.